

Quesiti e relative risposte da 21 a 41

Quesito n. 21

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 6 del capitolato nella parte in cui prevede che ciascun contratto specifico potrà prevedere ulteriori penali ed ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive rispetto a quelle previste dal capitolato, si chiede a Codesta Stazione Appaltante di precisare la portata della suddetta previsione: vengono demandati a successive prescrizioni della Stazione Appaltante aspetti che dovrebbero essere già chiaramente stabiliti per permettere all'operatore economico offerente di valutare il rischio derivante dall'offrire il servizio

Risposta

Il contratto specifico si limita a declinare la disciplina generale dell'accordo quadro da cui discende, su un piano di dettaglio coerente con il suo più circoscritto oggetto.

Quesito n. 22

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 10 del capitolato si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l'eventuale richiesta di sostituzione al fuori delle ipotesi sopra riportate, non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleverà l'Amministrazione Aggiudicatrice dall'obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro).

Risposta

Si conferma

Quesito n. 23

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 25 del capitolato ed all'art. 11 dello schema di accordo quadro, in termini di oneri di riservatezza, in considerazione della previsione di cui all'art. 30 D. Lgs. 81/15 (Il contratto di somministrazione di lavoro e' il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o piu' lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.) si precisa che sarà onere dell'azienda utilizzatrice vigilare sul rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza da parte dei lavoratori somministrati

Risposta

I dipendenti e i collaboratori per i quali il Fornitore garantisce il rispetto degli obblighi del codice di comportamento, sono esclusivamente i dipendenti diretti del Fornitore stesso (esclusi, pertanto, i lavoratori somministrati).

Quesito n. 24

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 7 del capitolato di gara nella parte in cui si prevede che il personale somministrato dovrà già essere formato a cura dell'agenzia aggiudicataria in relazione ai rischi generici in materia di salute e sicurezza, si chiede di confermare che ci si riferisca alla sola formazione pre assuntiva e che la formazione specifica e l'addestramento rimangano oneri in capo alla Stazione Appaltante/ente utilizzator. Considerato che con il contratto di somministrazione, il lavoratore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore/datore di lavoro si ritiene che la formazione specifica sia onere a carico dell'azienda utilizzatrice, anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. E' da ritenersi infatti onere dell'impresa utilizzatrice assicurarsi che il percorso formativo realizzato sia coerente con i rischi "specifici"

dell'azienda e non risulti in alcun caso carente rispetto ad alcuni di essi (si ricorda che in caso di accertamento conseguente ad evento infortunistico spesso la valutazione degli enti preposto verte sul soggetto obbligato alla valutazione dei rischi e alla conseguente formazione sugli stessi). Medesime valutazioni valgono anche l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «iene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» , sia onere in capo a Codesta Amministrazione. Si evidenzia come le attività di addestramento, siano particolarmente importanti in materia di prevenzione di infortuni e malattie,: l'imputare l'attività di addestramento in capo ad un soggetto diverso dall'azienda utilizzatrice rischia di essere gravemente inefficace in termini prevenzionistici aggravando il rischio infortunistico ed aumentando il rischio di esposizione a possibili richieste risarcitorie in caso di infortunio. Si chiede quindi di confermare che solamente la formazione parte generale sarà onere imputato all'agenzia aggiudicataria”.

Risposta

Si conferma

Quesito n. 25

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 19 del capitolato di gara in termini di coperture assicurative si precisa che ai sensi dell'art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” . Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice , alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Inoltre ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore/datore di lavoro. Da quanto sopra si evince che l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta, nè tanto meno potranno essere sollevate responsabilità in relazione ad eventuali infortuni occorsi ai lavoratori somministrati. Si chiede quindi conferma che ai fini della partecipazione e successiva sottoscrizione del contratto, per la copertura di eventuali danni cagionati dai dipendenti diretti dell'aggiudicatario sia sufficiente la copertura assicurativa RCT già in essere e non si rendano necessarie ulteriori integrazioni, posto che eventuali ulteriori oneri incomberanno sull'ente utilizzatore.

Risposta

L'articolo 19 del capitolato fa riferimento alla responsabilità di carattere generico nei rapporti tra committente e aggiudicatario. Ai fini della sottoscrizione del contratto è sufficiente la preesistente copertura RCT dell'appaltatore, purchè compatibile con le prescrizioni dell'art. 19 citato.

Quesito n. 26

Con riferimento alla previsione di cui agli artt. 15 e 17 relativi alla presentazione dell'offerta tecnica si chiede a Codesta Stazione Appaltante di fornire precise indicazioni agli operatori economici in merito al numero massimo di pagine, al carattere da utilizzare, al fine di garantire l'effettiva imparzialità e concorrenza anche in considerazione dell'utilizzo del metodo del confronto a coppie utilizzato

Risposta

Le indicazioni relative alla formazione dell'offerta tecnica sono quelle contenute nell'art. 15 del disciplinare di gara; rientra nell'autonomia e nella responsabilità del concorrente l'elaborazione dell'offerta tecnica.

Quesito n. 27

Si chiede a Codesta Stazione Appaltante, al fine di permettere agli operatori economici una corretta predisposizione dell'offerta tecnica (in particolare in termini di formazione) di indicare i profili che potranno essere richiesti nel corso dell'accordo quadro.

Risposta

Vedasi la risposta al quesito n. 6

Quesito n. 28

Art. 21 Capitolato Speciale, in relazione alla Risoluzione del contratto (stante il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel predetto articolo) si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati in costanza dell'Accordo Quadro arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore..

Risposta

L'art. 33 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 si limita a prevedere l'obbligo per l'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da quest'ultimo sostenuti in favore dei lavoratori somministrati in vigenza del contratto di somministrazione (e, quindi, anche dell'Accordo quadro) e non dispone per il caso di scioglimento anticipato.

Arpa Piemonte rimborserà all'Agenzia somministratrice gli oneri retributivi e previdenziali da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori somministrati, qualora essi rimangano impiegati sulla missione.

Quesito n. 29

Art. 19 Capitolato Speciale, in relazione agli eventuali danni "Assicurazione" per quanto concerne la responsabilità in capo all'Agenzia in relazioni ai danni arrecati a persone o cose in capo, chiediamo di limitarne la portata ovvero che le azioni non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e, comunque, non potranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia

Risposta

Vedasi la risposta al quesito n. 25

Quesito n. 30

In riferimento all'offerta tecnica, si richiede se c'è un numero massimo di pagine per il progetto tecnico e se l'indice e la copertina sono escluse dal conteggio delle pagine.

Risposta

Non sono previste limitazioni

Quesito n. 31

Si chiede se è possibile allegare alla Relazione Tecnica eventuali Curricula e/o Documentazione esplicativa dei servizi proposti, facendone corretta menzione all'interno della Relazione Tecnica..

Risposta

Non sono previste limitazioni

Quesito n. 32

Al fine di presentare un progetto formativo coerente con le richieste della stazione appaltante, si chiede se è possibile avere l'elenco dei profili oggetto di gara, e/o se tali dovranno essere in possesso di requisiti specifici.

Risposta

Vedasi la risposta al quesito n. 6

Quesito n. 33

L'Art. 4 del Disciplinare di gara pone a base d'asta l'importo di €1.712.000 e specifica che la FEE di agenzia massima è pari al 7,00%, si deduce pertanto che il costo del lavoro presunto sia pari a €1.600.00,00. Per poter validamente formulare offerta è necessario conoscere come Codesta Spettabile Stazione Appaltante sia addivenuta a determinare l'importo di €1.600.00 riferito al costo del lavoro, in particolare necessitiamo di conoscere: a. il numero delle risorse considerate b. per ogni risorsa il livello d'inquadramento ed il monte ore c. Per ogni livello indicato, si chiede anche di riportare analiticamente le singole voci che compongono il costo del lavoro (minimo salariale, indennità di qualifica professionale, indennità mensili da contrattazione di secondo livello, giorni di ferie ed ex festività, rateo TFR, tasso INAIL da applicare, forma.temp ed Ebitemp). La corretta determinazione dei costi costituisce la base per la formulazione dell'offerta e consente la corretta

parificazione delle offerte, diversamente le offerte presentate solo sulla base di una fee, in assenza di una corretta determinazione dei costi su cui applicarla, non sarebbero confrontabili.

Risposta

Si rinvia in proposito agli artt. 3, 5 e 8 del capitolato.

Quesito n. 34

All'art. 16 del Disciplinare ammette, in fase di formulazione dell'offerta economica, i moltiplicatori compresi da 1,00 a 1,07. Si chiede che la soglia minima pari a 1 venga aumentata, ed infatti il moltiplicatore di 1 sui costi del lavoro non comporta alcun margine di guadagno in capo all'offerente che opererebbe al costo, condizione non possibile per un operatore economico e non accettabile per una stazione appaltante che dovrebbe escluderne l'offerta

Risposta

L'art. 16 del Disciplinare contiene per mero refuso, replicato nello schema di offerta economica, l'indicazione "estremi inclusi" anziché "estremi esclusi". Tale refuso è stato rettificato.

Quesito n. 35

Si chiede a quanto ammontano le spese contrattuali.

Risposta

Le spese contrattuali riguardano esclusivamente l'imposta di bollo, corrispondente ad €16,00 ogni 4 facciate/100 righe.

Quesito n. 36

In merito alla Clausola Sociale, al fine di garantire la par condicio tra i partecipanti, si chiede di sapere quale sia/siano le Agenzie per il Lavoro che stanno erogando il servizio oggetto della procedura, e quanti lavoratori siano al momento attivi e con quale forma contrattuale (a tempo determinato e quanti a tempo indeterminato) distinti per qualifica e funzione. Si chiede inoltre di poter avere una specifica dei tassi di assenteismo relativi alle suddette figure.

Risposta

Sino ad oggi Arpa Piemonte ha stipulato esclusivamente i seguenti contratti di somministrazione di lavoro:

- contratto tra Arpa Piemonte e Synergie Italia spa avente ad oggetto la somministrazione di 2 risorse umane a tempo determinato con profilo Impiegato amministrativo categoria C CCNL Comparto Sanità - full time - 36 ore settimanali – 7,12 ore giornaliere - scadenza al 31.12.2020;
- contratto tra Arpa Piemonte e Randstad Italia spa avente ad oggetto la somministrazione di 1 risorsa umana a tempo determinato con profilo idraulico manutentore categoria C CCNL Comparto Sanità – orario di 86,60 ore/mese in scadenza al 13 novembre 2020 prorogabile di ulteriori 4 mesi.

Tali risorse umane risultano già formate ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 ed idonee alla mansione e vi si riferisce complessivamente un tasso di assenteismo inferiore all'1%.

Quesito n. 37

Ai fini di predisporre un'offerta tecnica coerente con le richieste della Stazione Appaltante, relativamente alla descrizione delle attività formative da proporre, si chiede cortesemente di conoscere le mansioni dei profili professionali richiesti per ciascun livello del CCNL di riferimento. In riferimento alla base di costo su cui applicare il margine di agenzia Sempre al fine di garantire la par condicio tra i partecipanti si chiede alla Stazione Appaltante di indicare la tariffa oraria lorda da corrispondere a ciascun somministrato e che sarà la base su cui applicare il moltiplicatore offerto.

Risposta

Riguardo alla richiesta di maggiori specifiche sulle mansioni dei profili professionali richiesti, si rinvia a quanto indicato nell'art. 1 del capitolato, evidenziando che le necessità di ricorso temporaneo a personale somministrato vengono valutate di volta in volta, specie alle relative scadenze dei contratti in corso, sulla scorta del reale fabbisogno individuato e dell'andamento dei tetti di spesa periodicamente prestabiliti.

In riferimento alla tariffa oraria si rinvia agli artt. 3, 5 e 8 del capitolato.

Quesito n. 38

In riferimento all'offerta economica, il moltiplicatore deve essere composto dopo la virgola di non più di cinque decimali, però nell'allegato dell'offerta economica dite estremi esclusi, che cosa intendete?

Risposta

Occorre fare riferimento all'art. 16 del disciplinare di gara.

Quesito n. 39

4) Art. 7, Capitolato speciale, in relazione a tale assunto: "il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste e ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro" ribadito anche all'art. 11, lett. f, posto che il servizio di somministrazione di lavoro, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n.276/2003 differisce nella sostanza da un appalto di servizi e che tutta la materia dell'igiene e sicurezza è in capo all'impresa utilizzatrice, si chiede di stralciare tale previsione o, in subordine di chiarire che l'adempimento indicato afferisca ad un onere di carattere economico/commerciale per cui l'agenzia si impegna a proprie spese e tramite l'impiego di fondi Formatemp all'erogazione dei corsi di formazione generale restando le responsabilità di detto adempimento in capo ad Arpa. Nel servizio di somministrazione lavoro, infatti, stante quanto disposto dal d.lgs. n.81/2015 e dal d.lgs. n. 81/2008 e come tra l'altro da Voi richiamato all'art. 13, tutta la materia dell'igiene e sicurezza è in capo all'impresa utilizzatrice.

Risposta

La presente procedura di affidamento è diretta ad aggiudicare un contratto d'appalto avente ad oggetto l'affidamento delle attività di ricerca, selezione, formazione e gestione amministrativa dei prestatori di lavoro in somministrazione di lavoro a tempo determinato. Nel contratto d'appalto in questione è regolamentato, come si evince dagli atti di gara, l'affidamento all'agenzia aggiudicataria della somministrazione di lavoro a tempo determinato, laddove il singolo rapporto "trilatero" che coinvolge Arpa Piemonte in qualità di "utilizzatore", l'agenzia aggiudicataria in qualità di "somministratore" e il "prestatore di lavoro" ("somministrato") di volta in volta individuato, sarà regolato da appositi specifici contratti di somministrazione.

Vedasi la risposta al quesito n. 24.

Quesito n. 40

Art. 11, lett. c), e) e g) Capitolato Speciale: si precisa che l'Agenzia in qualità di Titolare autonomo del trattamento, non è legittimata a fornire i documenti relativi a buste paga, DM10 e copia del contratto dei lavoratori somministrati. Ad ogni modo, previa richiesta dell'Ente, potrà essere prodotta idonea dichiarazione da parte dell'ufficio competente.

Risposta

La presente procedura di affidamento è diretta ad aggiudicare un contratto d'appalto avente ad oggetto l'affidamento delle attività di ricerca, selezione, formazione e gestione amministrativa dei prestatori di lavoro in somministrazione di lavoro a tempo determinato. Nel contratto d'appalto in questione è regolamentato, come si evince dagli atti di gara, l'affidamento all'agenzia aggiudicataria della somministrazione di lavoro a tempo determinato, laddove il singolo rapporto "trilatero" che coinvolge Arpa Piemonte in qualità di "utilizzatore", l'agenzia aggiudicataria in qualità di "somministratore" e il "prestatore di lavoro" ("somministrato") di volta in volta individuato, sarà regolato da appositi specifici contratti di somministrazione.

In tale contesto, si conferma la legittimità delle disposizioni capitolari citate.

Quesito n. 41

All'art. 13 punto 2 del Capitolato di gara, si fa espressa menzione al fatto che le ore di assenza dei lavoratori (ad es. per malattia ed infortunio, congedi, permessi o congedi straordinari) siano da ricompandersi nel margine d'agenzia. Considerando la marginalità massima non superabile del 7%, la voce di un assenteismo medio che pesa intono al 3% renderebbe la base d'asta incapiente. Si chiede pertanto di chiarire che l'assenteismo non è compreso nel margine d'intermediazione e che trattandosi di un mero costo, sarà oggetto di fatturazione separata al verificarsi dell'evento.

Risposta

Si conferma quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Capitolato.